
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO "CROCE AZZURRA" BUGGERRU

Via Roma, 5 - aderente al 118 - iscritta al n. 613 del Registro Generale del Volontariato
(D.P.G.R. n. 90 dell 11.05.1998 - C.F. 90011170926 - Tel. 0781 54499 -
croceazzurrabuggerru@tiscali.it - croceazzurrabuggerru@pec.sardegna-solidale.it

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

Il giorno 22/06/2019 alle ore 17.30 presso la sede dell'Associazione "Croce Azzurra Buggerru" si è riunita in prima convocazione l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Bozza nuovo statuto per conformare lo Statuto associativo al D.Lgs. 117/2017 - "Codice del Terzo settore".

Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno 66 soci e potrà validamente deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. I presenti nominano all'unanimità quale Presidente dell'assemblea il sig. Gian Carlo Aldo Piccardi e quale Segretario la sig.ra Erika Deiana.

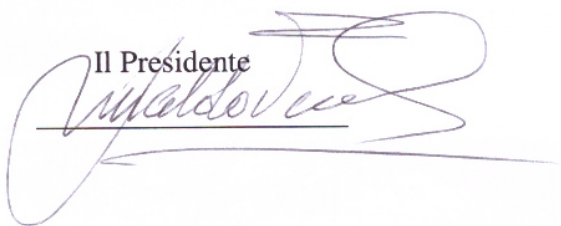
Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita per deliberare sull'ordine del giorno. Il Presidente dell'associazione dà lettura della nuova bozza di Statuto, spiegando che esso si rende necessario e opportuno a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore". L'occasione della revisione/ adeguamento degli statuti non è però una mera operazione tecnica. È molto di più: è l'occasione per fare il punto circa la nostra organizzazione, per rivedere e rinnovare finalità e modalità di azione, principi e metodologie; per rivedere e rinnovare governance e partecipazione, obiettivi e strategie. Una occasione importante per ripensare e mettere in discussione la propria presenza nella società alla luce dei cambiamenti che quest'ultimi 25 anni hanno portato. A riposizionarsi in una società che cambia velocemente e con facilità, prendendo atto nei propri statuti dei cambiamenti in atto e quelli in divenire.

Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità con il voto favorevole di tutti soci presenti.

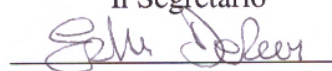
delibera

1. di approvare il nuovo testo dello statuto, che viene allegato al presente verbale.
2. L'assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato al presidente dell'associazione di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del terzo settore. Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 21.00 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente



Il Segretario





ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO "CROCE AZZURRA" BUGGERRU

Via Roma, 5 – aderente al 118 –
iscritta al n. 613 del Registro Generale del Volontariato
(D.P.G.R. n. 90 dell 11.05.1998 – C.F. 9001170926 –
Tel. 0781 54499 – croceazzurrabuggerru@tiscali.it –
croceazzurrabuggerru@pec.sardegna-solidale.it

STATUTO AGGIORNATO AL D. Lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore) DELL'ASSOCIAZIONE

VOLOTARI DEL SOCCORSO CROCE AZZURRA BUGGERRU

ART. 1 - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

1.1 È costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 (in seguito codice del terzo settore) e del codice civile, un'associazione avente la denominazione **"Volontari del Soccorso "CROCE AZZURRA BUGGERRU"**

1.2 - L'associazione ha sede legale nel comune di Buggerru, attualmente in via Roma, 5;

1.3 - L'associazione ha durata illimitata.

ART. 2 - FINALITÀ E ATTIVITÀ

2.1- L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, prevalentemente a favore di terzi ed avvalendosi delle prestazioni dei volontari associati, di attività volte al trasporto con autoambulanza o altro mezzo adeguato di infortunati o semplici ammalati.

2.2 - Per raggiungere le sue finalità l'associazione intende promuovere e gestire, a titolo esemplificativo:

- programmi di prevenzione sanitaria e di diffusione dei più recenti metodi di cura delle malattie,
- attività di educazione e sensibilizzazione verso il tema della salute e dei corretti stili di vita presso le scuole e il pubblico in generale,
- attività di assistenza psicologica, medica, legale e amministrativa ai pazienti affetti da patologie oncologiche o da altre malattie e ai loro familiari,
- locali e appartamenti che fungano da appoggio ai pazienti per visite specialistiche e per ricoveri,
- attività di sostegno finanziario alle persone in stato di bisogno per fare fronte alle spese mediche di rilevante importo,
- studi e ricerche di elevato valore scientifico,



Handwritten signature and initials.

ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO "CROCE AZZURRA" BUGGERU

Via Roma, 5 – aderente al 118 –
iscritta al n. 613 del Registro Generale del Volontariato
(D.P.G.R. n. 90 dell 11.05.1998 – C.F. 90011170926 –
Tel. 0781 54499 – croceazzurrabuggerru@tiscali.it –
croceazzurrabuggerru@pec.sardegna-solidale.it

- attività di sostegno legale e amministrativo per le pratiche relative ad aiuti e sussidi pubblici quali quelli previsti per l'invalidità, la disabilità, l'accompagnamento e simili.

2.3 - Le attività che l'associazione intende svolgere ricadono in uno o più dei settori delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore alle seguenti lettere:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della L. 8/11/2000 n. 320, servizi e prestazioni di cui alla L. 5/2/1992 n. 1-04 e alla L. 22/6/2016 n. 112;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al DPCM 4/2/2001;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale svolte dall'Associazione;

q) alloggio sociale, ai sensi del D.M. Infrastrutture del 22/4/2008, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della L. 8/3/2000 n. 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della L. 24/12/2017 n. 244.

2.4 - L'associazione può esercitare una o più delle attività diverse previste dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore, in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, secondo i criteri ed i limiti definiti dall'apposito decreto ministeriale; la scelta delle attività diverse da esercitare spetta al Consiglio Direttivo.

2.5 - L'associazione può esercitare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, nel rispetto dei criteri e delle modalità ivi previsti.

2.6 - Per il raggiungimento delle sue finalità e per l'esercizio delle attività sopra indicate l'associazione potrà tra l'altro e in via esemplificativa:





ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO "CROCE AZZURRA" BUGGERU

Via Roma, 5 - aderente al 118 -
iscritta al n. 613 del Registro Generale del Volontariato
(D.P.G.R. n. 90 dell 11.05.1998 - C.F. 90011170926 -
Tel. 0781 54499 - croceazzurrabuggerru@tiscali.it -
croceazzurrabuggerru@pec.sardegna-solidale.it

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in diritto di proprietà o con altro diritto reale, di beni immobili;
- b) stipulare convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate utili o opportune per il raggiungimento degli scopi associativi;
- c) amministrare e gestire i beni ed i valori di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- d) collaborare con scuole di ogni ordine e grado, con Università, Centri di Ricerca ed altri enti simili a carattere didattico, formativo o scientifico;
- e) costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni senza scopo di lucro, pubblici o privati, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi ai propri;
- f) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri e tutte le iniziative ed eventi idonei a favorire un contatto tra l'associazione, gli operatori dei settori di attività dell'associazione e il pubblico in generale;
- g) erogare premi e borse di studio;
- h) svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente ai settori d'interesse dell'associazione;
- i) svolgere ogni altra attività mobiliare, immobiliare e finanziaria che sia di supporto al perseguimento delle finalità dell'associazione, ivi compresa l'attività editoriale.
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;



**ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL
SOCCORSO "CROCE AZZURRA" BUGGERRU**

Via Roma, 5 – aderente al 118 –
iscritta al n. 613 del Registro Generale del Volontariato
(D.P.G.R. n. 90 dell 11.05.1998 – C.F. 90011170926 –
Tel. 0781 54499 – croceazzurrabuggerru@tiscali.it –
croceazzurrabuggerru@pec.sardegna-solidale.it

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO "CROCE AZZURRA" BUGGERU

Via Roma, 5 - aderente al 118 -
iscritta al n. 613 del Registro Generale del Volontariato
(D.P.G.R. n. 90 dell 11.05.1998 - C.F. 90011170926 -
Tel. 0781 54499 - croceazzurrabuggerru@tiscali.it -
croceazzurrabuggerru@pec.sardegna-solidale.it

x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2. Tenuto conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106, nonché delle finalità e dei principi di cui agli articoli 1 e 2 del presente Codice, l'elenco delle attività di interesse generale di cui al comma 1 può essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del decreto, decorsi i quali quest'ultimo può essere comunque adottato.

ART. 3 _ AMMISSIONE E NUMERO DEI SOCI

3.1 - Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo stabilito dall'art. 32 Codice del Terzo Settore, sia per le persone fisiche che per le ODV.

3.2 - Possono aderire all'associazione le persone fisiche, le ODV gli altri tipi di Enti del Terzo Settore e gli enti senza scopo di lucro che condividano le finalità della stessa e che si impegnino a partecipare alle attività sociali.

3.3 - Chi intende essere ammesso come associato deve presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- per le persone fisiche: l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica;

- per i soggetti diversi dalle persone fisiche: l'indicazione della denominazione sociale, la sede legale, il codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica;

- la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. Per i minorenni la domanda dovrà essere firmata da chi esercita la potestà genitoriale.



ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO "CROCE AZZURRA" BUGGERRU

Via Roma, 5 – aderente al 118 –
iscritta al n. 613 del Registro Generale del Volontariato
(D.P.G.R. n. 90 dell 11.05.1998 – C.F. 90011170926 –
Tel. 0781 54499 – croceazzurrabuggerru@tiscali.it –
croceazzurrabuggerru@pec.sardegna-solidale.it

3.4 - Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, senza attuare discriminazioni per sesso, nazionalità, Lingua, opinioni religiose o politiche, condizioni personali o sociali, e nel rispetto del mantenimento del rapporto previsto dall'art. 32, comma 2, Codice del Terzo Settore tra ODV e altri ETS e altri enti senza scopo di lucro.

3.5 - La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

3.6 - L'eventuale delibera di rigetto della domanda deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni tramite raccomandata con avviso di ricevimento, messaggio di posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo a provarne in modo certo la data di invio. L'interessato, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto, può chiedere al Consiglio Direttivo, con gli stessi mezzi sopra indicati, che sulla domanda si pronunci l'assemblea in occasione della sua prima convocazione utile, fermo restando il diritto di adire l'autorità giudiziaria nei casi e limiti consentiti dalle vigenti norme.

3.7 - Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5 del presente statuto; non sono pertanto ammesse adesioni che contrastino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o temporanei.

3.8 - L'assemblea potrà nominare soci onorari: a) chi contribuisce in modo rilevante al sostegno di una o più attività sociali; b) chi abbia acquisito alti meriti scientifici, culturali, educativi e sociali nei settori di interesse sociale. La qualifica di socio onorario deve essere accettata dal candidato, ha durata illimitata e conferisce tutti i diritti e doveri previsti dallo statuto per i soci, salva l'esclusione dall'obbligo di pagare la quota annuale deliberata dagli organi sociali.

3.9 - La partecipazione sociale non è trasmissibile a terzi in alcun modo, oneroso o gratuito, nemmeno per causa di morte, e non è rivalutabile.

ART. 4 - DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

4.1- I soci hanno diritto di:

a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto, dai regolamenti e dalle delibere degli organi sociali;

**ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL
SOCCORSO "CROCE AZZURRA" BUGGERRU**

Via Roma, 5 - aderente al 118 -
iscritta al n. 613 del Registro Generale del Volontariato
(D.P.G.R. n. 90 dell 11.05.1998 - C.F. 90011170926 -
Tel. 0781 54499 - croceazzurrabuggerru@tiscali.it -
croceazzurrabuggerru@pec.sardegna-solidale.it

avvenire con lettera, fax, telegramma o messaggio di posta elettronica.

5.4 - L'assemblea ordinaria dei soci, su proposta del consiglio Direttivo, può escludere i soci che:

- a) non osservano le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali;
- b) tra i soci o pubblicamente esprimano opinioni o tengano comportamenti che gettino discredito sull'associazione;
- c) in qualunque modo danneggiano moralmente o materialmente l'associazione o fomentino dissidi tra i soci.

5.5 - Prima di procedere all'esclusione, al socio va inviata una comunicazione, tramite raccomandata a.r. o con messaggio di posta elettronica certificata, contenente gli addebiti, consentendo la facoltà di replica; l'esclusione ha effetto dalla data della comunicazione al socio della delibera dell'assemblea. I soci esclusi possono sempre ricorrere al giudice, nei casi contenente gli addebiti, consentendo facoltà di replica; L'esclusione ha effetto dalla data della comunicazione al socio della delibera dell'assemblea. I soci esclusi possono sempre ricorrere al giudice, nei casi e modi di legge

5.6- I soci receduti, decaduti o esclusi e gli eredi del socio defunto non hanno diritto al rimborso delle quote versate, né possono avanzare alcun diritto sul patrimonio sociale.

ART.6-ORGANI SOCIALI

6.1 - Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) Il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei Revisori, se istituito dall'assemblea dei soci.

6.2-Le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate; possono essere retribuiti i membri del Collegio dei Revisori, nel caso non siano soci dell'associazione e siano in possesso delle qualifiche professionali specifiche'

ART. 7 – L'ASSEMBLEA: A) COMPETENZE



ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO "CROCE AZZURRA" BUGGERRU

Via Roma, 5 - aderente al 118 -
iscritta al n. 613 del Registro Generale del Volontariato
(D.P.G.R. n. 90 dell 11.05.1998 - C.F. 90011170926 -
Tel. 0781 54499 - croceazzurrabuggerru@tiscali.it -
croceazzurrabuggerru@pec.sardegna-solidale.it

7.1- L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione, è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote sociali e si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, con le seguenti competenze:

- a) nomina e revoca il Presidente e i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando obbligatorio, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- h) delibera su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno su iniziativa del Consiglio Direttivo o dietro richiesta motivata firmata da almeno un decimo dei soci;

7.2 - L'assemblea può essere convocata in ogni momento in via straordinaria allo scopo di deliberare:

- a) sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

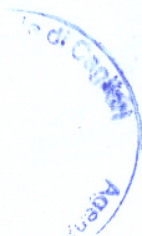
7.3 - L'assemblea si riunisce, di regola, presso la sede sociale o, su deliberazione del Consiglio Direttivo, in altra sede più idonea purché facilmente accessibile dalla generalità dei soci.

ART. 8 – L'ASSEMBLEA: B) CONVOCAZIONE E QUORUM

8.1 - L'assemblea è convocata dal Presidente, o dalla richiesta dei due terzi del Consiglio Direttivo, con lettera, fax, telegramma o messaggio di posta elettronica indirizzata a tutti i soci all'indirizzo risultante dal libro soci, con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni.

8.2 - L'avviso deve portare l'indicazione del giorno, luogo ed ora della prima e della eventuale seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare. L'assemblea in seconda convocazione non può

Donna
Donna



ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO "CROCE AZZURRA" BUGGERRU

Via Roma, 5 – aderente al 118 –
iscritta al n. 613 del Registro Generale del Volontariato
(D.P.G.R. n. 90 dell 11.05.1998 – C.F. 90011170926 –
Tel. 0781 54499 – croceazzurrabuggerru@tiscali.it –
croceazzurrabuggerru@pec.sardegna-solidale.it

avvenire nello stesso giorno della prima e deve tenersi entro trenta giorni dalla prima convocazione.

8.3 - L'assemblea può validamente deliberare, anche in mancanza dell'avviso di convocazione, qualora siano presenti o rappresentati tutti i soci, siano presenti tutte le cariche sociali e nessuno si opponga: In tal caso si può validamente deliberare su qualunque oggetto, anche se non indicato nell'ordine del giorno.

8.4 - L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la maggioranza dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia la presenza dei soci; in ogni caso le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

8.5 - L'assemblea straordinaria per la modifica dello statuto è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di due terzi dei soci e la delibera è adottata a maggioranza semplice dei presenti; in seconda convocazione occorre la presenza di almeno la maggioranza dei soci e la delibera è adottata a maggioranza semplice dei presenti.

8.6 - Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei SOCI.

ART. 9 - L'ASSEMBLEA: C) VOTAZIONI E VERBALI

9.1 - Ciascun, socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, che non sia un membro del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Controllo; ogni socio non può avere più di una deleghe ed esse sono trattenute agli atti dell'associazione.

9.2 - Le votazioni si fanno, di regola e salva contraria deliberazione dell'assemblea stessa, per alzata di mano, sia per l'elezione del Presidente, sia per le altre cariche sociali.

9.3 - L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente o, in ulteriore caso di loro assenza, dalla persona nominata dalla stessa assemblea, che provvederà a nominare un segretario, anche non socio, e, all'occorrenza, uno o più scrutatori, anche non soci.

9.4 - Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e trascritto nell'apposito libro.



[Handwritten signature]

**ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL
SOCCORSO "CROCE AZZURRA" BUGGERU**

Via Roma, 5 - aderente al 118 -
iscritta al n. 613 del Registro Generale del Volontariato
(D.P.G.R. n. 90 dell 11.05.1998 - C.F. 90011170926 -
Tel. 0781 54499 - croceazzurrabuggerru@tiscali.it -
croceazzurrabuggerru@pec.sardegna-solidale.it

9.5 - Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci, ancorché assenti, astenuti o dissenzienti.

ART. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO: A) COSTITUZIONE

10.1 - Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri deliberato dall'assemblea ordinaria, in numero dispari non inferiore a tre e non superiore a sette, eletti tra i propri soci maggiorenni o tra i soci maggiorenni degli enti associati, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

10.2 - Il Consiglio nomina al proprio interno il Vice Presidente; può inoltre attribuire ulteriori deleghe ai propri membri, indicandone le funzioni e la durata, quali quella di segretario, tesoriere e altre che si può riservare di definire. Il Consiglio può, in ogni tempo, revocare o modificare le cariche e le deleghe attribuite ai suoi membri.

10.3 - Mancando durante l'esercizio uno o più consiglieri verranno cooptati i primi dei non eletti, che rimarranno in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; in mancanza il Consiglio provvederà a cooptare altri soci: in ogni caso i nuovi membri scadranno assieme agli altri membri. In caso di mancanza di oltre la metà del Consiglio occorre convocare, entro trenta giorni, l'assemblea dei soci per il rinnovo dell'intero Consiglio.

10.4 - Ai membri del Consiglio Direttivo è applicabile l'art. 2382 C.C. per le cause di ineleggibilità e di decadenza.

10.5 - L'assemblea ordinaria dei soci può prevedere con apposito regolamento che i membri del Consiglio Direttivo siano in possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza e può anche fare riferimento a quanto previsto in materia dai codici di comportamento adottati dalla rete associativa a cui l'associazione aderisce.

ART. 11 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO: B) COMPITI E FUNZIONAMENTO

11.1 - Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione dell'associazione e può deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che il presente statuto non riserva all'assemblea.

11.2 - Il Consiglio può avvalersi di commissioni di lavoro e dell'attività, gratuita o retribuita, di esperti, in grado di contribuire alla progettazione e alla realizzazione delle attività sociali.

11.3 - In particolare spetta al Consiglio Direttivo deliberare:




Ag. 1181
Agenzia

ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO "CROCE AZZURRA" BUGGERU

Via Roma, 5 – aderente al 118 –
iscritta al n. 613 del Registro Generale del Volontariato
(D.P.G.R. n. 90 dell 11.05.1998 – C.F. 90011170926 –
Tel. 0781 54499 – croceazzurrabuggerru@tiscali.it –
croceazzurrabuggerru@pec.sardegna-solidale.it

- a) sull'attuazione dei programmi dell'attività sociale, secondo gli indirizzi formulati dall'assemblea;
- b) sull'ammissione, sul recesso e sulla decadenza dei soci;
- c) sulla scelta delle attività diverse da svolgere ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, rispettando i criteri e limi i previsti dall'apposito decreto ministeriale;
- d) sull'impiego dei fondi sociali, sull'accensione o estinzione di debiti di ogni tipo e durata e su ogni altra operazione finanziaria attiva o passiva;
- e) sulla compromissione in arbitri e sulle vertenze Giudiziarie;
- f) sulla tenuta dei libri sociali, dei libri contabili e sulla redazione del bilancio da presentare all'assemblea dei soci
- g) su qualsiasi altro argomento riguardante l'associazione che venga proposto dal Presidente o da un consigliere.

11.4 - Ai conflitti di interesse dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'art. 2475 - ter del Codice Civile.

11.5 - Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia richiesto da almeno 4 consiglieri. La convocazione deve avvenire con lettera, fax, telegramma o messaggio di posta elettronica con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni; in caso di necessità ed urgenza è ammessa la convocazione con un preavviso ridotto a 2 (due) giorni. Il consiglio Direttivo si riunisce, di regola, presso la sede sociale o presso altra sede idonea scelta dal Presidente, purché agevolmente accessibile da parte dei consiglieri.

11.6 - Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano di età; le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica.

11.7 - Le delibere sono assunte a maggioranza semplice, con voto palese, normalmente espresso per alzata di mano; in caso di parità di voti la proposta si intende respinta. Di ogni seduta verrà redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto nell'apposito libro.

11.8 - I membri del consiglio Direttivo possono essere dichiarati decaduti dal consiglio stesso qualora non siano presenti per tre

[Handwritten signature]



ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO "CROCE AZZURRA" BUGGERRU

Via Roma, 5 - aderente al 118 -
iscritta al n. 613 del Registro Generale del Volontariato
(D.P.G.R. n. 90 dell 11.05.1998 - C.F. 90011170926 -
Tel. 0781 54499 - croceazzurrabuggerru@tiscali.it -
croceazzurrabuggerru@pec.sardegna-solidale.it

riunioni consecutive durante il medesimo anno sociale, salvo giustificato motivo.

11.9 - il membri del Consiglio Direttivo restano in carica 3(tre) anni e sono rieleggibili;

ART. 12 - IL PRESIDENTE

12.1 - Il Presidente è eletto dalla Assemblea dei soci, tra i propri membri per la medesima durata del Consiglio e può essere rieletto.

12.2 - Il Presidente ha la firma e la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; nei casi di necessità o urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile.

12.3 - Il Vice-Presidente svolge le funzioni del Presidente in caso di sua prolungata assenza o impedimento accertato dal Consiglio Direttivo.

12.4 - In caso di morte, dimissioni, recesso o esclusione del presidente, spetta al Vice-Presidente convocare l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente, entro trenta giorni; in caso di sua inerzia provvederà il consigliere più anziano di età.

12.5 In caso di morte, dimissioni, recesso o esclusione del presidente, decade e deve essere rinnovato anche il Consiglio Direttivo.

ART. 13 _ COLLEGIO DEI REVISORI

13.1 - L'assemblea ordinaria elegge il Collegio dei Revisori, in via facoltativa se lo reputa opportuno o in via obbligatoria al superamento dei limiti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore.

13.2 - Il Collegio è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, scelti tra i soci o anche tra i non soci, di cui almeno un effettivo ed un supplente devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile.

13.3 - Il Collegio dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili; l'assemblea ne designa il Presidente. Per le cause di ineleggibilità ed incompatibilità si applicano l'art. 2399 del Codice Civile.

13.4 - Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un membro effettivo, subentra il membro supplente più anziano di età; nel caso



ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO "CROCE AZZURRA" BUGGERRU

Via Roma, 5 - aderente al 118 -
iscritta al n. 613 del Registro Generale del Volontariato
(D.P.G.R. n. 90 dell 11.05.1998 - C.F. 90011170926 -
Tel. 0781 54499 - croceazzurrabuggerru@tiscali.it -
croceazzurrabuggerru@pec.sardegna-solidale.it

venisse a mancare il Presidente subentra in tale carica il membro effettivo più anziano di età.

l-3.5 - Il Collegio assolve ai compiti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore e, in quanto applicabili, quelli previsti dagli art. 2403 e seguenti del Codice Civile.

13.6 - Nel caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore l'assemblea ordinaria può assegnare al Collegio la revisione legale dei conti; in tal caso tutti i membri effettivi e supplenti devono essere iscritti nell'apposito registro.

ART. 14 - PATRIMONIO, ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

E RISORSE ECONOMICHE

14.1- Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

14.2 - Ai fini di cui al comma precedente è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

14.3 - L'associazione, in quanto Organizzazione di Volontariato, può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse previste dal Codice del Terzo Settore e dalle altre norme vigenti, quali a titolo esemplificativo:

- quote associative
- contributi pubblici e privati
- donazioni e lasciti testamentari
- rendite patrimoniali e finanziarie
- attività di raccolta fondi
- rimborsi derivanti da convenzioni con amministrazioni pubbliche
- contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti



Barin
Barin

ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO "CROCE AZZURRA" BUGGERRU

Via Roma, 5 - aderente al 118 -
iscritta al n. 613 del Registro Generale del Volontariato
(D.P.G.R. n. 90 dell 11.05.1998 - C.F. 90011170926 -
Tel. 0781 54499 - croceazzurrabuggerru@tiscali.it -
croceazzurrabuggerru@pec.sardegnaolidale.it

- entrate derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore

- entrate derivanti dallo svolgimento delle attività previste dall'art. 84 del Codice del Terzo Settore

- ogni altra entrata prevista o consentita dal Codice del Terzo Settore, dal Codice Civile e dalle altre norme vigenti.

14.4 - Per l'attività di interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore per le attività diverse. Per le attività svolte in convenzione con le amministrazioni pubbliche si osservano le disposizioni dell'articolo 56 del Codice del Terzo Settore.

ART. 15 - ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO

15.1- L'esercizio sociale inizia 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

15.2 - Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione che illustra le poste di bilancio, L'andamento economico e gestionale, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore;

15.3 - Qualora le entrate dell'associazione siano inferiori al limite previsto dall'art. 13, comma 2, del Codice del Terzo Settore, è facoltà dell'associazione redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa; in tal caso l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore con una annotazione in calce al rendiconto stesso.

15.4 - L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'esercizio.

15.5 - Il bilancio deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio; esso verrà depositato in copia presso la sede durante i dieci giorni che precedono l'assemblea, per consentire ai soci di prenderne visione.



Handwritten signature and initials.

ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO "CROCE AZZURRA" BUGGERU

Via Roma, 5 – aderente al 118 –
iscritta al n. 613 del Registro Generale del Volontariato
(D.P.G.R. n. 90 dell 11.05.1998 – C.F. 90011170926 –
Tel. 0781 54499 – croceazzurrabuggerru@tiscali.it –
croceazzurrabuggerru@pec.sardegna-solidale.it

15.6 - Il bilancio deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini e con le modalità previste dall'art. 48 del Codice del Terzo Settore.

ART. 16 - BILANCIO SOCIALE

16.7 - Nel caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 1-4 del Codice del Terzo Settore il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio sociale secondo i criteri ivi previsti e depositarlo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 17 - LIBRI SOCIALI

17.1 - L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) registro dei volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale;
- e) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori, se istituito;

17.2 - I libri sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, tranne il libro sub e) che è tenuto a cura del Collegio dei Revisori.

17.3 - I soci hanno diritto di esaminare i libri contabili e sociali e di estrarne copia a loro spese con modalità atte a contemperare l'effettività del loro diritto di accesso con la tutela della riservatezza dei dati e documenti; l'assemblea ordinaria può disciplinare tale diritto di accesso con proprio regolamento.

ART. 18 - VOLONTARI

18.1 - L'associazione opera avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

18.2 - L'attività del volontario è resa a titolo gratuito per cui non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni stabilite con apposita delibera del Consiglio Direttivo avente carattere generale, con esclusione di rimborsi spese di tipo forfetario. La qualità di volontario è



John
John

ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO "CROCE AZZURRA" BUGGERRU

Via Roma, 5 – aderente al 118 –
iscritta al n. 613 del Registro Generale del Volontariato
(D.P.G.R. n. 90 dell 11.05.1998 – C.F. 90011170926 –
Tel. 0781 54499 – croceazzurrabuggerru@tiscali.it –
croceazzurrabuggerru@pec.sardegna-solidale.it

incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

18.3 - L'associazione è tenuta ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

18.4 - L'associazione tiene il registro dei volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale ai sensi dell'art. 1-7 del Codice del Terzo Settore.

ART. 19 – LAVORATORI

19.1 - L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

19.2 - In presenza di lavoratori dipendenti l'associazione si conforma a quanto previsto dall'art. 16 del Codice del Terzo Settore.

ART. 20 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE

20.1 - In caso di scioglimento per qualunque causa l'assemblea straordinaria designerà uno o più liquidatori, soci o non soci, determinandone i poteri. In caso di totale assenza di patrimonio l'assemblea straordinaria può deliberare l'estinzione immediata dell'associazione senza previa messa in liquidazione.

20.2 - Estinte le passività, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre organizzazioni di volontariato o ad altri enti del terzo settore indicate dall'assemblea.

ART. 21- NORME FINALI E DI RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le altre norme vigenti;

reg. prop.le
petecana
Cebastale
Boll
M.V.I.M
-A
TUTALE

Registrato a Iglesias il

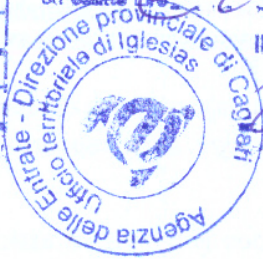
9 LUG. 2019

al N. 789 Med. 3

ed esatta lire

25.000.000

II DIRETTORE



Stane